



Comune di Corato

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31.03.2026

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
ARTICOLO 1. DISPOSIZIONI NORMATIVE.....	6
ARTICOLO 2. OGGETTO	6
ARTICOLO 3. DEFINIZIONI	6
ARTICOLO 4. LE COMPETENZE DEL SINDACO E DEGLI UFIFCI COMUNALI	8
ARTICOLO 5. TRASPARENZA ED ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	9
ARTICOLO 6. I RAPPORTI TRA IL COMUNE E LA ASL.....	9
ARTICOLO 7. LA CURA DELLA SALMA	9
ARTICOLO 8. COMPITI DEL PERSONALE CHE LAVORA ALL'INTERNO DEL CIMITERO.....	9
ARTICOLO 9. I SERVIZI GRATUITI E I SERVIZI A PAGAMENTO	10
ARTICOLO 10. ASSISTENZA RELIGIOSA, RITI RELIGIOSI, RITI FUNEBRI.....	11
TITOLO II. SERVIZI NECROSPICI	12
ARTICOLO 11. SERVIZI NECROSCOPICI DI COMPETENZA COMUNALE	12
ARTICOLO 12. STRUTTURE PER IL COMMiato	12
ARTICOLO 13. CAMERA MORTUARIA	12
TITOLO III. ATTIVITÀ E TRASPORTI FUNEBRI	13
ARTICOLO 14. ATTIVITÀ FUNEBRE E TRASPORTI.....	13
ARTICOLO 15. NORME GENERALI PER IL TRASPORTO FUNEBRE.....	13
ARTICOLO 16. IL TRASPORTO DELLA SALMA	14
ARTICOLO 17. TRASPORTO CADAVERE	15
ARTICOLO 18. TRASPORTO DI PERSONE MORTE A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ.....	17
ARTICOLO 19. TRASPORTO PER SEPPELIMENTO IN CIMITERO DA E PER ALTRI COMUNI	17
ARTICOLO 20. TRASPORTO IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO.....	17
ARTICOLO 21. TRASPORTO DELLA SALMA ALL'ESTERO O DALL'ESTERO E PASSAPORTO MORTUARIO	17
ARTICOLO 22. CONTROLLI PREVENTIVI PER EFFETTUARE IL TRASPORTO DEL CADAVERE	18
ARTICOLO 23. VIGILANZA E CONTROLLO SUI TRASPORTI FUNEBRI E SULL' ATTIVITÀ FUNEBRE	18
TITOLO IV. IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI	19
ARTICOLO 24. SERVIZIO E DISCIPLINA DEL TRASPORTO FUNEBRE.....	19
ARTICOLO 25. I RQUISITI PER SVOLGERE L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ FUNEBRE	19
ARTICOLO 26. OBBLIGO DI CONDOTTA DA PARTE DELL'IMPRESA FUNEBRE.....	21
ARTICOLO 27. OBBLIGHI E DIVIETI	22

TITOLO V. PRATICHE FUNERARIE.....	23
ARTICOLO 28. PRINCIPI GENERALI.....	23
ARTICOLO 29. INUMAZIONI.....	23
ARTICOLO 30. DISPOSIZIONI GENERALI DEI CAMPI COMUNI PER INUMAZIONE.....	24
ARTICOLO 31. ESUMAZIONI.....	24
ARTICOLO 32. TUMULAZIONI.....	25
ARTICOLO 33. TUMULAZIONE PROVVISORIA.....	25
ARTICOLO 34. ESTUMULAZIONI.....	26
ARTICOLO 35. OGGETTI DA RECUPERARE.....	27
TITOLO VI. CREMAZIONE.....	28
ARTICOLO 36. AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.....	28
ARTICOLO 37. REGISTRO PER LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ ALLA PROPRIA CREMAZIONE.....	29
ARTICOLO 38. AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI A SEGUITO DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE.....	29
ARTICOLO 39. AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E RESTI OSSEI.....	30
ARTICOLO 40. DIMENSIONI DELLE URNE CINERARIE.....	30
ARTICOLO 41. CONSERVAZIONE DELL'URNA CINERARIA.....	31
ARTICOLO 42. AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA.....	31
ARTICOLO 43. RINUNCIA ALL'AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA O CASO DI DECESSO OD IMPEDIMENTO DELL'AFFIDATARIO.....	32
ARTICOLO 44. DISPERSIONE DELLE CENERI.....	32
TITOLO VII. CONCESSIONI CIMITERIALI.....	34
ARTICOLO 45. IL CONTRATTO DI CONCESSIONE.....	34
ARTICOLO 46. CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE.....	34
ARTICOLO 47. DURATA DELLE CONCESSIONI.....	35
ARTICOLO 48. CONCESSIONE DI AREE.....	36
ARTICOLO 49. COSTRUZIONE E MANUTENZIONE.....	36
ARTICOLO 50. ISTRUTTORIA PER GLI INTERVENTI EDILIZI SULLE SEPOLTURE PRIVATE.....	37
ARTICOLO 51. CESSAZIONE DELLA SEPOLTURA E DELLA CONCESSIONE.....	37
ARTICOLO 52. RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO.....	37
ARTICOLO 53. REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	37
ARTICOLO 54. DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	38
ARTICOLO 55. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	38
ARTICOLO 56. ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	39
TITOLO VIII. LAVORI SVOLTI DA PRIVATI NEL CIMITERO.....	40

ARTICOLO 57.	ESECUZIONE OPERE ED ACCESSO AL CIMITERO.....	40
ARTICOLO 58.	ACCESSO NEL CIMITERO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI LE TOMBE.....	40
TITOLO IX.	POLIZIA DEL CIMITERO.....	41
ARTICOLO 59.	ORARIO.....	41
ARTICOLO 60.	DISCIPLINA DELL'INGRESSO E CIRCOLAZIONE VEICOLI.....	41
ARTICOLO 61.	NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO.....	41
ARTICOLO 62.	OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE CHE OPERA ALL'INTERNO DEL CIMITERO.....	42
ARTICOLO 63.	DIVIETO DI OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI COMUNI.....	43
ARTICOLO 64.	MANIFESTAZIONI.....	43
ARTICOLO 65.	DIVIETO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI.....	43
ARTICOLO 66.	COLTIVAZIONI DI FIORI.....	43
ARTICOLO 67.	RITI FUNEBRI.....	44
ARTICOLO 68.	EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI.....	44
TITOLO X.	ILLUMINAZIONE VOTIVA, RIFIUTI CIMITERIALI E CIMITERO PER ANIMALI.....	45
ARTICOLO 69.	ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	45
ARTICOLO 70.	RIFIUTI CIMITERIALI.....	46
TITOLO XI.	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	47
ARTICOLO 71.	ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI.....	47
ARTICOLO 72.	REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI.....	47
ARTICOLO 73.	SCHEDARIO DEI DEFUNTI.....	47
ARTICOLO 74.	SCHEDARIO DELLE CONCESSIONI.....	47
ARTICOLO 75.	EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	47
ARTICOLO 76.	RESPONSABILI DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA.....	48
ARTICOLO 77.	CONCESSIONI PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSIONARIO E RINUNCE...48	48
ARTICOLO 78.	ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	48
TITOLO XII.	SANZIONI.....	50
ARTICOLO 79.	SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	50
ARTICOLO 80.	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.....	50
ARTICOLO 81.	SOGGETTI ACCERTATORI.....	50
ARTICOLO 82.	VERBALE D'ACCERTAMENTO.....	51
ARTICOLO 83.	CONTESTAZIONE E NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO.....	51
ARTICOLO 84.	COMPETENZA A EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE.....	52
ARTICOLO 85.	ORDINANZA – INGIUNZIONE.....	52
ARTICOLO 86.	ABROGAZIONI ESPRESSE.....	52

ARTICOLO 87.	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO E REVISIONE.....	53
ARTICOLO 88.	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLE DISPOSIZIONI DELL'UNIONE EUROPEA	53
ARTICOLO 89.	DIRITTO DI ACCESSO	53
ARTICOLO 90.	DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE.....	53
ARTICOLO 91.	ENTRATA IN VIGORE	53

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. DISPOSIZIONI NORMATIVE

1. Il presente regolamento viene redatto in osservanza:
 - delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (o sue, eventuali, modifiche);
 - alla Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii.;
 - al Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, nonché agli altri regolamenti regionali.

ARTICOLO 2. OGGETTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale:
 - a. il complesso delle disposizioni dirette alla generalità dei cittadini e alle pubbliche amministrazioni, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalle pratiche di sepoltura;
 - b. la disciplina dei servizi, in ambito comunale, relativi alle funzioni di polizia mortuaria, alle attività necroscopiche nei limiti delle competenze del comune, alle attività funebri, di cremazione e cimiteriali, intendendosi per tali, in maniera esemplificativa, seppur non esaustiva, quelle sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, esercizio, gestione e custodia dei cimiteri, locali e impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione;
 - c. la disciplina, per quanto nelle competenze comunali, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia e conservazione delle salme e/o cadaveri, nonché delle spoglie mortali, indipendentemente dal loro stato;
 - d. la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite dalle leggi al comune negli ambiti di cui sopra.

ARTICOLO 3. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, in linea con il Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8, si intende per:
 - a. **ambito necroscopico**: tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune sia del servizio sanitario regionale, quali:
 - i. il trasporto funebre per indigenti;

- ii. la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie;
 - iii. il deposito di osservazione;
 - iv. l'obitorio;
 - v. le attività di medicina necroscopica;
- b. **ambito cimiteriale:** insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali:
- i. le operazioni cimiteriali e la loro registrazione;
 - ii. le concessioni di spazi cimiteriali;
 - iii. la cremazione;
 - iv. l'illuminazione elettrica votiva;
 - v. i rifiuti;
- c. **attività funebre:** servizio che comprende in maniera congiunta su mandato degli aventi titolo:
- i. il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti al decesso;
 - ii. la fornitura del cofano e di tutti gli articoli funebri inerenti al funerale;
 - iii. la cura, la composizione e vestizione di salme e di cadaveri;
 - iv. il trasporto di salma e di cadavere;
- d. **cadavere:** corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;
- e. **celletta ossario:** manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- f. **cinerario comune:** luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali, gli aventi titolo, non abbiano richiesto diversa destinazione;
- g. **cremazione:** pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
- h. **estumulazione:** operazione di recupero dei resti ossei o mortali da tomba o loculo;
- i. **esumazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- j. **feretro:** insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- k. **inumazione:** sepoltura di feretro in terra;
- l. **medico curante:** il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
- m. **nicchia cineraria:** manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- n. **operatore funebre o necroforo:** dipendente dell'impresa funebre con mansioni operative;

- o. **ossario comune**: luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
- p. **polizia mortuaria**: attività da parte degli enti competenti di tipo:
 - i. autorizzatoria;
 - ii. di vigilanza e di controllo;
 - iii. sanzionatoria;
- q. **resti mortali**: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni;
- r. **salma**: corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- s. **traslazione**: trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del Cimitero o in altro loculo di Cimitero differente;
- t. **trasporto funebre**: trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- u. **tumulazione**: sepoltura di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba.

ARTICOLO 4. LE COMPETENZE DEL SINDACO E DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
2. I servizi oggetto del presente Regolamento, per quanto rientranti nelle funzioni comunali, vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dal presente Regolamento, con il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.
4. Per i servizi di polizia mortuaria, delle attività funebri, di cremazione e cimiteriali, le funzioni, l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, sono stabilite dal competente organo comunale. Ove la gestione di servizi comunali sia a mezzo di terzi le condizioni di erogazione sono stabilite dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi, come pure le funzioni delegate.

5. Sono in tutti i casi fatte salve le disposizioni in cui spetti al comune l'esercizio di potestà autorizzatorie e/o di esercizio di pubblici poteri, di vigilanza e controllo aventi natura di pubblica funzione.

ARTICOLO 5. TRASPARENZA ED ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Nelle apposite bacheche sistemate all'ingresso principale del cimitero del Comune di Corato deve essere affisso e ben visibile al pubblico l'orario di apertura e chiusura del cimitero.
2. Nell'ufficio preposto al cimitero è possibile consultare:
 - a. copia del presente regolamento;
 - b. il tariffario concernente i servizi e le concessioni cimiteriali;
 - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
3. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali sono conservati, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

ARTICOLO 6. I RAPPORTI TRA IL COMUNE E LA ASL

1. Alla ASL è demandato il compito di vigilare e controllare le attività di polizia mortuaria impartendo disposizioni in merito agli aspetti socio-sanitari.
2. L'Ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR n.285/90) per i quali è competente a provvedere l'ASL, rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.
3. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, si seguono le procedure di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 285/90.

ARTICOLO 7. LA CURA DELLA SALMA

1. Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posta in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.
2. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte è autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.

ARTICOLO 8. COMPITI DEL PERSONALE CHE LAVORA ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. Il personale che svolge attività lavorativa in quanto dipendente del comune di Corato o per conto di una azienda incaricata dal comune, oppure personale di aziende autorizzate dal Comune di Corato a svolgere attività lavorativa all'interno del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento,

nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio cimiteriale le violazioni accertate.

2. Altresì, il personale che opera all'interno del Cimitero di Corato è obbligato:
 - a. a indossare il cartellino identificativo;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
 - e. trattenere, per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave e senza pregiudizio dell'azione penale, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare per il personale dipendente dal comune; mentre per tutti gli altri che operano per aziende autorizzate il comune si riserva di comminare sanzioni nei confronti delle predette aziende.

ARTICOLO 9. I SERVIZI GRATUITI E I SERVIZI A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
 - a. l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per i defunti indigenti;
 - b. la deposizione, all'interno della cripta, delle ossa rinvenute durante le esumazioni in apposite cassetine zincate, salvo che gli aventi titolo abbiano preventivamente richiesto la loro raccolta per la conservazione in una sepoltura;
 - c. la raccolta e trasporto delle salme al deposito di osservazione, o all'obitorio, nei casi considerati dagli articoli 12 o 13 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, eseguiti a cura del comune;
 - d. la fornitura della bara e il trasporto funebre di cadaveri di persone indigenti.
2. Lo stato di indigenza è accertato dal Settore Servizi sociali.

3. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano, comunque, ad atti di interesse per la salma o il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, nonché gli interessi al saggio legale, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma o il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune o il soggetto gestore ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento ad essi, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi, individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo i criteri di cui all'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.
6. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
7. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle relative tariffe.

ARTICOLO 10. ASSISTENZA RELIGIOSA, RITI RELIGIOSI, RITI FUNEBRI

1. Presso il cimitero è assicurato il servizio di assistenza religiosa.
2. L'opera di assistenza è prestata dai ministri del culto lungo il periodo di apertura al pubblico del cimitero e in particolare durante le operazioni di accompagnamento del feretro alla sepoltura.
3. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
4. Nella chiesa posta all'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
5. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del cimitero.

TITOLO II. SERVIZI NECROSPICI

ARTICOLO 11. SERVIZI NECROSCOPICI DI COMPETENZA COMUNALE

1. Il comune assolve alle funzioni di deposito di osservazione e di obitorio, nei casi previsti dagli articoli 12 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in appositi locali, in cui possono anche essere impiantate ed esercitate celle frigorifere in applicazione dell'articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Ricorrendone la necessità, le relative funzioni possono essere effettuate presso ospedali o in altro edificio che risponda ai requisiti di cui all'articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le strutture di cui al presente articolo possono svolgere funzioni di veglia, commiato, cerimoniali e le altre ritualità tanto religiose che civili o non religiose per onorare o commemorare defunti.
4. Nelle strutture di cui al presente articolo, è vietato l'ingresso alle persone accompagnate da cani o da altri animali, salvo le persone non vedenti.
5. L'accesso alle strutture è consentito solo negli orari stabiliti di apertura al pubblico.

ARTICOLO 12. STRUTTURE PER IL COMMIATO

1. Per attivare una struttura per il commiato di cui all'art. 17 della L.R. n. 34/2008 è necessario possedere i requisiti previsti dall'art. 8 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, per la conduzione di un'attività funebre.
2. Le strutture devono essere conformi a quanto prescritto dall'art. 15 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8 e possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebri, previo idoneo titolo autorizzativo o equipollente.
3. Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.

ARTICOLO 13. CAMERA MORTUARIA

1. Per le caratteristiche della camera mortuaria, si rinvia alla normativa vigente. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esistente, comunque nell'ambito dell'area cimiteriale e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
2. Durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata una adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.

TITOLO III. ATTIVITÀ E TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 14. ATTIVITÀ FUNEBRE E TRASPORTI

1. I titoli di esercizio delle attività funebri, nonché, distintamente, delle attività considerate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione e loro successive modificazioni, queste ultime in quanto funzioni spettanti all'autorità locale di pubblica sicurezza, hanno specifica regolamentazione e che le relative funzioni amministrative, per quanto di competenza dei comuni, sono assolte dal S.U.A.P.
2. I soggetti che esercitano l'attività funebre in altri comuni, quando devono operare nel comune di Corato, possono provare il possesso dei relativi titoli nelle forme dell'articolo 47 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, trovando applicazione gli articoli 43 e 71 del medesimo testo unico.

ARTICOLO 15. NORME GENERALI PER IL TRASPORTO FUNEBRE

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento, previa autorizzazione (certificazione medica per il trasporto della salma ex art. 10 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. e ii.), di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa.
2. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione.
3. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati, che ne devono garantire la continuità, il corretto svolgimento e il decoro.
4. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre presso il comune di Corato di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto o stato di indigenza della famiglia;
 - b. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
 - c. Il servizio obbligatorio di trasferimento di arti e feti dalle strutture sanitarie al cimitero di Corato.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 lettera a) restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre, secondo tariffe stabilite dall'Ente.

ARTICOLO 16. IL TRASPORTO DELLA SALMA

1. Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento del decesso presso l'abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l'obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità all'accoglimento della salma, o ad apposite strutture adibite per il commiato di cui all'articolo 17 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34. In tali luoghi deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990 e deve essere effettuato l'accertamento di morte da parte del locale medico necroscopo. Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l'igiene pubblica.
2. Per effettuare il trasporto della salma, che deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non occorre alcuna autorizzazione da parte del comune, ma è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al precedente comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia. Lo stesso medico deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la salma.
4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
5. Il trasporto delle salme è a pagamento ed è effettuato a mezzo di idonea auto funebre.
6. L'addetto al trasporto deve consegnare copia della certificazione medica di cui al comma 2 al responsabile della struttura ricevente o suo delegato (congiunti, luogo di culto o obitorio o servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o apposite strutture adibite per il commiato) e deve dare comunicazione del trasporto al Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso, al Sindaco del comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.
7. Il responsabile, o suo delegato, della struttura di cui al comma 6, ad eccezione dell'abitazione privata, registra l'accettazione della salma indicando il luogo da cui proviene, l'orario di arrivo e le generalità dell'addetto al trasporto e ne dà comunicazione al comune ove è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.
8. Per il trasporto in abitazione privata, le comunicazioni di cui al comma 7 sono a cura dell'addetto al trasporto e controfirmate dai familiari o conviventi del defunto.

9. Il trasferimento di salma è eseguito in forma privata e senza corteo. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 5.
10. Per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione, è necessaria l'acquisizione del certificato, di cui all'art. 37, co. 1, lett.a.1, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8, da compilare in ogni sua parte, che dichiara l'idoneità della salma ad essere trasportata.
11. Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.
12. Per gli adempimenti conseguenti al trasporto di salma si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8.

ARTICOLO 17. TRASPORTO CADAVERE

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. L'autorizzazione al trasporto di cadavere deve essere rilasciata dal dirigente del competente Servizio del comune del luogo ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione è necessaria anche per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio.
2. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'art. 37 c. 1 lett. b.4, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8, compete al dirigente o al funzionario responsabile del procedimento – individuato ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 – del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.
3. L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, a seguito di dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 447/2000, di:
 - a. esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
 - b. esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
 - c. elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune.
4. L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui all'art. 37 c. 1, lett. B5, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8.
5. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

6. Il medico necroscopo della ASL competente per territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà della morte secondo quanto previsto dall'art.4 del D.P.R. 285/1990, redigendo l'apposito certificato previsto dall'art. 37, co.1, lett.a.2, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8.
7. Nel caso di decesso verificatosi all'interno di una struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di medicina necroscopica sono affidate alla direzione sanitaria, in conformità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, secondo periodo, della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii.
8. Nel caso in cui la salma viene trasportata presso un comune diverso da quello del decesso è il medico necroscopo della ASL del comune di arrivo competente a redigere il certificato di accertamento della realtà della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990.
9. Le modalità tecniche con cui deve avvenire il trasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare e al tipo di personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del D.P.R. 285/1990, nonché dall'articolo 15 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii.
10. L'addetto al trasporto deve consegnare il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per consentire la registrazione del feretro stesso e per la verifica dell'integrità del sigillo.
11. All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.
12. Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, ove consentito per ragioni di pubblico interesse, occorre l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere.
13. L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento.
14. Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e chiusura feretro.
15. La ASL competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:
 - a. trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2, del DPR 285/1990;
 - b. trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 254/2003.
16. È consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento, la seconda dall'Ufficiale dello Stato civile.

ARTICOLO 18. TRASPORTO DI PERSONE MORTE A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'A.S.L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio dell'A.S.L. detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, per eseguirne, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 19. TRASPORTO PER SEPPELLIMENTO IN CIMITERO DA E PER ALTRI COMUNI

1. Il trasporto di cadavere, di resti mortali od ossei o di ceneri in cimitero di altro comune è autorizzato con decreto del sindaco o suo delegato, a seguito di domanda da parte degli aventi diritto.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile.

ARTICOLO 20. TRASPORTO IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di defunto per la sua tumulazione in cappella privata fuori dal cimitero purché contornata da un'area di rispetto è autorizzato dal sindaco secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 21. TRASPORTO DELLA SALMA ALL'ESTERO O DALL'ESTERO E PASSAPORTO MORTUARIO

1. Il trasporto di defunto da o per l'estero è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso ovvero dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
2. Il trasporto di cadavere o di resti esumati ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 n. 1379 o di stati non aderenti a tale convenzione.
3. Nel caso di trasporto da o per stati firmatari della convenzione di Berlino, è necessario il rilascio di passaporto mortuario a cura del sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.
4. Per l'estradizione di cadavere dall'Italia verso paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, è rilasciata autorizzazione al trasporto da parte del sindaco del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di nulla osta dell'autorità consolare dello stato in cui il feretro va estradato.

5. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da stati non aderenti alla convenzione di Berlino, il sindaco, a seguito di domanda da parte dell'autorità consolare italiana del luogo di partenza del feretro, rilascia il nulla osta, informando il prefetto della provincia di frontiera di transito del feretro.
6. Nel caso di trasporto all'estero di resti ossei o di ceneri, non opera la convenzione di Berlino e pertanto non verrà rilasciato il passaporto mortuario ma l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal sindaco, redatta in lingua italiana e in lingua francese e contenente le generalità del defunto, le date di morte, di cremazione, di estumulazione o di esumazione, e il luogo di destinazione.
7. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui all'articolo 10 bis della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii., sono svolte dal personale sanitario dell'A.S.L. del luogo in cui si è stato effettuato l'accertamento della realtà della morte, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 22. CONTROLLI PREVENTIVI PER EFFETTUARE IL TRASPORTO DEL CADAVERE

1. La chiusura del feretro è effettuata a cura degli addetti preposti allo svolgimento dell'attività funebre.

ARTICOLO 23. VIGILANZA E CONTROLLO SUI TRASPORTI FUNEBRI E SULL'ATTIVITÀ FUNEBRE

1. Fatte salve le competenze dell'azienda sanitaria locale, nonché di altri organi e amministrazioni per quanto di rispettiva competenza, la vigilanza e il controllo, tanto sulla sussistenza dei titoli di effettuazione che sulle modalità di esecuzione, sui trasporti funebri che si svolgano, in tutto o in parte, nel comune, oppure in partenza da esso oppure in arrivo in esso, è esercitata dagli uffici comunali competenti sulla base del funzionigramma e delle disposizioni di servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per trasporto funebre si intende il trasporto di salma, il trasporto di cadavere, il trasporto di feretri comunque effettuato, il trasporto di cassette contenenti ossa umane, il trasporto di urne cinerarie, il trasporto di resti mortali. Le relative autorizzazioni al trasporto sono rilasciate dal Comune.
3. Per il trasporto di parti anatomiche riconoscibili, di feti e prodotti del concepimento, si richiamano in quanto applicabili, rispettivamente, le norme di cui all'articolo 3 comma 2 del DPR 15 luglio 2003, n. 254 e dell'articolo 7 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
4. I mezzi destinati al trasporto di cadaveri su strada di cui all'articolo 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 devono rispondere alle caratteristiche ivi indicate e ferme le indicazioni dell'azienda sanitaria locale.

TITOLO IV. IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

ARTICOLO 24. SERVIZIO E DISCIPLINA DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. Il servizio funebre è libero e sarà svolto, senza diritto di privativa da parte del Comune, da tutte le imprese di onoranze funebri che avendone fatto richiesta, risultino accreditate, essendo in possesso di tutti i requisiti tecnici previsti dalla norma
2. Le autorizzazioni di polizia mortuaria di cui all'art. 23 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, sono rilasciate all'impresa accreditata previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi delle caratteristiche del singolo servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.
3. Nel territorio comunale tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di auto funebri e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.

ARTICOLO 25. I RQUISITI PER SVOLGERE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

1. Per attività funebre, ai sensi dell'art.15 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008 n. 34, e Art. 8 R.R. n. 8/2015, è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato degli aventi diritto;
 - b. vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri, secondo la normativa vigente;
 - c. trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede legale l'impresa. Alle suddette ditte è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, come ad esempio la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto dall'art. 15 del R.R. n. 8/2015 (strutture per il commiato).
3. I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività. I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.
4. L'autorizzazione a detta attività funebre, fatte salve eventuali preventive autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari, abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.

5. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale, ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Puglia, se intendono svolgere la propria attività nel comune di Corato, sono tenuti a produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché si possano esperire i necessari controlli.
6. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese esercenti devono permanentemente disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
 - a. una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre;
 - b. almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente;
 - c. un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa;
 - d. le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa;
 - e. il personale di cui alla lettera c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.
7. I requisiti di cui al comma 6 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.
8. I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.
9. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale

- o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.
10. L'attività funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre un'autocertificazione da cui si evinca la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.
 11. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art. 15 della L.R. 34/08, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art. 15 della stessa legge regionale.
 12. Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.
 13. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune di Corato, effettuano le seguenti prestazioni:
 - a. Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto o stato di indigenza della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b. Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
 14. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo.
 15. Il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre devono possedere, ciascuno per quanto di propria competenza, specifico attestato di formazione professionale, rilasciato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8.
 16. L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal DPR 285/90 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

ARTICOLO 26. OBBLIGO DI CONDOTTA DA PARTE DELL'IMPRESA FUNEBRE

1. La scelta dell'impresa per l'esecuzione del servizio in oggetto è una libera assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto o comportamento che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente Regolamento.
2. È obbligo dell'impresa:
 - a. informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati;

- b. rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - c. utilizzare una comunicazione pubblicitaria chiara e trasparente;
3. L'impresa deve negoziare esclusivamente gli affari inerenti all'espletamento dell'attività nella sua sede, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza; ogni altra sede è tassativamente inibita.

ARTICOLO 27. OBBLIGHI E DIVIETI

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di onoranze funebri devono garantire la continuità e il corretto svolgimento del servizio funebre.
2. È vietato:
 - a. lo svolgimento di attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, in locali di osservazione;
 - b. sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
 - c. esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V. PRATICHE FUNERARIE

ARTICOLO 28. PRINCIPI GENERALI

1. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero. Dette attività sono svolte nei giorni feriali, durante la fascia oraria comunicata dagli Uffici incaricati. Eventuali operazioni fuori dagli orari indicati dovranno essere espressamente autorizzate dal responsabile dell'ufficio comunale preposto ad occuparsi del cimitero per tali incombenze.

ARTICOLO 29. INUMAZIONI

1. L'inumazione, consistente nel collocamento del feretro, in fossa scavata nel terreno vegetale, rispondente alle prescrizioni vigenti, ha luogo di norma nei campi considerati all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, oppure, a richiesta, nelle aree a ciò destinate. piano d
2. Per l'inumazione di cadaveri è d'obbligo l'uso di cassa di legno avente i requisiti stabiliti dall'articolo 75 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. È ammesso l'utilizzo di casse di materiale diverso dal legno, se autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 285/1990. Per l'inumazione di resti mortali è d'obbligo l'utilizzo di contenitori biodegradabili.
3. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/1990.
4. Le inumazioni presso il cimitero cittadino devono essere eseguite - presso i campi destinati alle inumazioni libere - seguendo l'ordine numerico degli stessi (ad es. si procederà a completare il campo n. 1, poi il n. 2 e via di seguito). Ogni campo di inumazione deve essere diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
5. La disposizione di cui al comma precedente potrà essere derogata solo in presenza di morte violenta e previo provvedimento del Prefetto o del Questore, i quali potranno disporre la sepoltura in altro luogo per ragioni di ordine pubblico.
6. È consentita l'inumazione delle salme, in deroga al presente Regolamento, in luogo tale da rendere possibile l'esercizio del culto dei morti al coniuge/convivente more uxorio del defunto e/ o genitori/figli dello stesso, che siano affetti da disabilità con ridotta o impedita capacità di deambulazione, regolarmente certificata dall'organo competente, dietro esplicita richiesta e documentata istanza del soggetto richiedente.

ARTICOLO 30. DISPOSIZIONI GENERALI DEI CAMPI COMUNI PER INUMAZIONE

1. I campi comuni per inumazione sono distinti per le diverse destinazioni:
 - a. Inumazioni ordinarie decennali;
 - b. Inumazioni straordinarie quinquennali a seguito di estumulazioni;
 - c. Inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni;
 - d. Inumazioni ordinarie di arti
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 31. ESUMAZIONI

1. Nei campi a sistema di inumazione di cui all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le esumazioni sono eseguite, di norma, una volta decorso il turno di rotazione ordinario decennale. Il Comune, in relazione alla programmazione gestionale nei cimiteri, può comunque effettuare le esumazioni in momento successivo.
2. Eccezionalmente, possono essere eseguite esumazioni prima del decorso del turno ordinario di rotazione nei casi regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. I periodi in cui siano previste le operazioni di esumazione sono resi noti con l'affissione di specifici avvisi all'ingresso del cimitero interessato e, qualora, possibile, in prossimità dei campi o file interessati, nonché con ogni altra modalità che si ritenga poter assicurare un'ampia e diffusa informazione, anche con l'osservanza delle procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione. Ogni qual volta ciò sia possibile, l'affissione di tali avvisi sarà effettuata in occasione della Commemorazione dei Defunti compresi i periodi antecedenti; in via generale, è esclusa ogni comunicazione individuale.
4. Le operazioni di esumazione, quale ne sia il momento in cui avvengano, sono eseguite dal personale cimiteriale con l'esclusione della presenza di personale esercente l'attività funebre o da questi dipendenti o, comunque, in relazioni di affari e interessi. L'operazione di esecuzione dell'esumazione ha luogo senza la presenza di persone diverse dagli operatori autorizzati, adottando gli accorgimenti caso per caso idonei od opportuni per sottrarle alla vista di chi frequenti il cimitero. Se richiesto, può essere consentita la presenza di familiari o persone legate al defunto da particolari vincoli affettivi, possibilmente nel numero più ridotto possibile, al fine di evitare che si abbiano, anche potenzialmente, situazioni di pericolosità, caso nel quale il personale che esegue l'operazione è legittimato a limitare, o anche a escludere, la presenza di persone diverse, anche se familiari.
5. Constatandosi l'avvenuta completa scheletrizzazione, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 85, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Qualora, al contrario, non risulti avvenuta la completa scheletrizzazione, sono adottati i trattamenti considerati dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, salvo che la regione

non adottati norme regolamentari differenti, nel qual caso prevalgono quelle di più recente emanazione. Quando, a seguito di ciò, vi sia re-inumazione, sulla fossa è ammessa soltanto la collocazione di un cippo o segno identificativo, in materiale resistente, al fine di non ostacolare i processi di scheletrizzazione.

ARTICOLO 32. TUMULAZIONI

1. I posti destinati all'accoglimento di feretri per la sepoltura a sistema di tumulazione sono costruiti nel rispetto delle caratteristiche stabilite dalle norme vigenti. Il termine "loculo" è riferito sempre al singolo posto feretro.
2. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
 - a. lunghezza: m. 2,25
 - b. altezza: m. 0,70
 - c. larghezza: m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e qualora ciò si renda necessario al fine di utilizzare il manufatto sepolcrale per la tumulazione di uno o più feretri, può trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 106 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. È tuttavia consentita la tumulazione in tali manufatti, anche quando eventualmente privi di diretto accesso, quando essa possa avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le eventuali spese per speciali attrezzature e per gli accorgimenti tecnici necessari sono a carico esclusivo del concessionario.
4. Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e che, per le modalità tecnico costruttive non consentano l'applicazione di alcuna delle disposizioni considerate al comma precedente, i concessionari possono utilizzare gli spazi altrimenti non utilizzabili al fine di collocarvi cassette ossario o urne cinerarie di persone aventi diritto ad esservi accolte.

ARTICOLO 33. TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. A richiesta di chi ha titolo a disporre dei defunti, o di coloro che li rappresentano sulla base di idoneo titolo di rappresentanza, eccezionalmente, il feretro può essere temporaneamente deposto in apposito loculo "provvisorio", previo pagamento di apposita tariffa.
2. La conservazione in loculo provvisorio è ammessa nello stesso cimitero di sepoltura definitiva, alla condizione che vi sia la disponibilità degli appositi loculi, limitatamente ai seguenti casi:

- a. per coloro che hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio cimiteriale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché non superiore a un anno, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di due anni. In tutti i casi, il deposito provvisorio non può eccedere la durata dei lavori e cessa entro trenta giorni dal collaudo degli stessi.
4. A garanzia è, inoltre, richiesta cauzione, direttamente escutibile, nella misura stabilita in tariffa.
5. I feretri tumulati in concessione provvisoria devono essere estumulati e collocati nella tumulazione definitiva entro trenta giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2, previa istanza del richiedente, senza necessità di preve comunicazioni. Tale obbligo di diligenza è espressamente indicato nell'autorizzazione.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune, previa diffida, servendosi della cauzione di cui sopra, provvede a tumulare il feretro in un loculo definitivo, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni.
7. È consentita, alle medesime condizioni e modalità, ricorrendo i casi di cui al comma 2, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie; in tali ipotesi è consentita la conservazione, anche senza l'utilizzo di cellette ossario, nicchie cinerarie singole, delle cassette ossario e delle urne cinerarie.

ARTICOLO 34. ESTUMULAZIONI

1. Si definiscono estumulazioni ordinarie quelle che si eseguono in uno dei seguenti casi:
 - a. alla scadenza della concessione;
 - b. decorsi trentatré anni dalla tumulazione.

Le altre estumulazioni sono considerate straordinarie e a esse si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 per le estumulazioni che siano richieste in momento precedente la scadenza della concessione.
2. Quando all'atto della estumulazione si sia constatato che non è pienamente completato il processo di scheletrizzazione, il corpo è ricollocato nel loculo, previa l'adozione delle misure necessarie ad assicurare la perfetta tenuta del feretro, oppure collocato in inumazione nell'ambito, di norma, del medesimo cimitero oppure in altro cimitero del comune, oppure avviato alla cremazione.
3. Nel caso in cui il cadavere abbia completato il processo di scheletrizzazione, le ossa rinvenute in occasione della estumulazione vengono raccolte e collocate in forma indistinta nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di conservazione per tumularle in cellette ossario o in altri loculi, ovvero per cremarle.

4. Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e qualora ciò si renda necessario al fine di utilizzare il manufatto sepolcrale per la tumulazione di un feretro, può trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 106 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. È tuttavia consentita la estumulazione in tali manufatti, anche quando eventualmente privi di diretto accesso, quando essa possa avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. In tal caso l'estumulazione è consentita a condizione che non comporti la movimentazione di feretri non estumulabili in via ordinaria. Le eventuali spese per speciali attrezzature e per gli accorgimenti tecnici necessari sono a carico esclusivo del concessionario.
5. Le disposizioni di cui al precedente articolo 34, comma 3, si applicano anche alle estumulazioni.

ARTICOLO 35. OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenano oggetti preziosi o ricordi personali, gli stessi sono consegnati agli aventi diritto. Dell'avvenuta consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato agli aventi diritto e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.
2. In caso di esumazioni o estumulazioni eseguite in assenza degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti sono conservati in apposito vano all'interno del Cimitero, da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza che provvederà a tenerli a disposizione di eventuali reclamanti per un periodo di 12 mesi.
3. Qualora non vengano reclamati, decorso il termine, gli oggetti rinvenuti sono acquisiti al patrimonio comunale.

TITOLO VI. CREMAZIONE

ARTICOLO 36. AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. In occasione della richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) legge 30 marzo 2001, n. 130, dovrà essere presentata anche una dichiarazione, resa dal medico necroscopo, attestante che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o, in presenza di radionuclidi oppure in eventuale presenza di queste, che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari. Di tale dichiarazione è fatta, sinteticamente, menzione nell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione alla cremazione di cadaveri o di resti mortali od ossei è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura, sulla base della volontà testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria. In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dai parenti più prossimi e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 447/2000, resa con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante e possono essere acquisite, ai fine del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica.

3. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura, che la rilascia, anche in modalità digitale, acquisito un certificato in carta libera o con modalità digitale del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
4. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri sono formati in carta libera o con modalità digitale e inoltrati tempestivamente, anche per via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione e al servizio cimiteriale per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale o al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e affido.

5. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'autorizzazione alla cremazione è sufficiente l'iscrizione certificata dal rappresentante legale dell'associazione, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al periodo precedente vale anche contro il parere dei familiari.
6. È consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette secondo volontà manifestata dai loro legali rappresentanti.
7. L'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interramento) dell'urna cineraria. L'interramento avviene in una apposita area cimiteriale. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.
8. In caso di cremazione di cittadino straniero, i richiedenti, ai sensi dell'art. 2 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art. 24 della Legge 31.05.1995, n. 218, a condizione di reciprocità.

ARTICOLO 37. REGISTRO PER LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ ALLA PROPRIA CREMAZIONE

1. Ai fini della manifestazione della propria volontà di essere cremato, con deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 27.02.2025, è istituito il registro delle cremazioni per i residenti, presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Corato.
2. Il richiedente consegna all'Ufficiale dello Stato Civile la "richiesta di iscrizione nel registro per la cremazione", predisposta dal Settore cui appartiene l'Ufficiale di Stato Civile, a cui sarà allegata la volontà alla cremazione manifestata mediante una delle modalità indicate nella medesima richiesta..
3. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle proprie volontà.
4. Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri. I dati vengono trasmessi, a cura dell'associazione, al Comune per la trascrizione nel Registro.

ARTICOLO 38. AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI A SEGUITO DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. L'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri che, in precedenza, siano stati inumati o tumulati nel cimitero cittadino è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile, nel rispetto delle procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadaveri.

2. Restano ferme le autorizzazioni al trasporto ogni qual volta l'inumazione, oppure la tumulazione, sia avvenuta in cimitero in cui non è presente impianto di cremazione.
3. I feretri, contenenti cadaveri già inumati, sono traslati all'impianto di cremazione quando il feretro presenti condizioni di perfetta tenuta.
4. I feretri, contenenti cadaveri già tumulati sono traslati all'impianto di cremazione quando siano accertate le condizioni individuate in via generale dall'azienda sanitaria locale, fatte salve situazioni particolari.
5. Qualora, nell'occasione dell'operazione di esumazione, oppure di estumulazione, si constati che il feretro non presenti le caratteristiche di perfetta tenuta, sarà provveduto a collocare il feretro, senza altre operazioni, in altro feretro che ne assicuri la perfetta tenuta.

ARTICOLO 39. AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E RESTI OSSEI

1. Per resti mortali si intendono gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi decorsi I tempi previsti per la inumazione e la tumulazione.
2. Qualora in occasione di esumazioni o di estumulazioni si rinvenivano resti mortali di cui gli aventi titolo dispongano per la cremazione, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile.
3. In caso di disinteresse o di irreperibilità dei familiari circa la sepoltura di resti mortali il comune può provvedere alla loro cremazione. In tal caso, l'ufficiale dello stato civile, pubblica per trenta giorni all'albo pretorio del comune uno specifico avviso in cui si dà atto della volontà di provvedere da parte del comune alla cremazione dei resti mortali. Decorso questo termine senza che nessuno degli aventi titolo abbia diversamente disposto, la cremazione dei resti mortali è autorizzata dall'ufficiale di stato civile.
4. L'autorizzazione alla cremazione dei resti ossei conservati nell'ossario comune è disposta, all'occorrenza, dall'ufficiale di stato civile.

ARTICOLO 40. DIMENSIONI DELLE URNE CINERARIE

1. Le urne cinerarie, costituite da materiali in relazione alla diversa possibile destinazione, ma, in tutti i casi, tali da evitare ogni profanazione, anche da fratture o riversamenti accidentali, devono avere dimensioni sufficienti a contenere l'intero insieme delle ceneri risultanti dalla cremazione del cadavere o delle spoglie mortali, che, per gli adulti, non possono essere inferiori alla capacità di 4,5 litri.
2. Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto e deve riportare le sue generalità, la data di nascita e di morte.

ARTICOLO 41. CONSERVAZIONE DELL'URNA CINERARIA

1. Qualora sia prevista la tumulazione dell'urna cineraria in manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione nel cimitero cittadino trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 93, per quanto applicabile, oppure dell'articolo 102, per quanto applicabile, oppure all'articolo 104, comma 4 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Qualora sia richiesta l'inumazione dell'urna cineraria, fatta salva l'individualità dell'inumazione nei termini di cui all'articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dovrà essere impiegata urna in materiale resistente agli agenti degradanti per il periodo di prevista inumazione, al fine di consentire la conservazione dell'urna senza alterazioni tali da permettere una qualche dispersione delle ceneri contenutevi.

ARTICOLO 42. AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

1. L'Ufficiale dello stato civile del Comune del decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.
2. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.
3. L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.
4. Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale/edificio non custodito.
5. L'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario, in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia.

In detto registro sono indicati:

- a. l'affidatario dell'urna;
 - b. l'indirizzo di residenza;
 - c. i dati anagrafici del defunto cremato;
 - d. il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - e. le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
 - f. la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.
6. In caso di trasferimento dell'affidatario in Comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del Comune ove era residente il defunto.

7. Il medesimo affidatario non può conservare più di tre urne cinerarie, salvo non si tratti di urne cinerarie contenenti le ceneri di defunti in vita legati all'affidatario da vincolo di coniugio o di parentela di primo grado.
8. In tutte le ipotesi sopra indicate in cui venga richiesto di variare il luogo di conservazione dell'urna cineraria, restano comunque salve le disposizioni vigenti in materia di trasporto di urne cinerarie.
9. La conservazione dell'urna cineraria da parte del soggetto affidatario deve avvenire nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 343 testo unico delle leggi sanitarie.
10. Le norme del presente articolo si applicano anche alle urne cinerarie già conservate nei cimiteri.

ARTICOLO 43. RINUNCIA ALL'AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA O CASO DI DECESSO OD IMPEDIMENTO DELL'AFFIDATARIO

1. L'atto di rinuncia all'affidamento va presentato, all'Ufficiale dello stato civile, dall'affidatario o dai suoi eredi, almeno trenta giorni prima del conferimento dell'urna cineraria al cimitero per la successiva tumulazione, allegando la precedente autorizzazione di affidamento rilasciata dall'ufficiale di stato civile.
2. Sarà cura del responsabile dei servizi cimiteriali convocare l'affidatario o suoi eredi per la consegna e contestuale tumulazione dell'urna cineraria in una giornata prestabilita, previo pagamento dei diritti cimiteriali.
3. Il responsabile del servizio cimiteriale, prima di procedere alla tumulazione dell'urna cineraria, avrà l'onere di controllare che i sigilli, precedentemente apposti sulla stessa al momento della cremazione, non siano stati manomessi dall'affidatario o suoi eredi.
4. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni eventuale variazione conseguente, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica presso il comune che ha autorizzato l'affidamento. In particolare, si dovranno annotare i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, i dati identificativi del defunto cremato, il luogo di conservazione dell'urna cineraria, le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione e la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri; per il recesso dall'affidamento verrà annotata l'identificazione del cimitero in cui avverrà la sepoltura delle ceneri e la data di recesso; verranno inoltre annotate la data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione delle urne e le risultanze riscontrate.
5. In caso di decesso dell'affidatario o impedimento e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune dispone la conservazione delle ceneri nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto.

ARTICOLO 44. DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
5. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
6. La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.
7. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.
8. Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
9. I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.
10. La dispersione all'interno del cimitero di ciascun Comune è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso o deceduti nel territorio del Comune.

TITOLO VII. CONCESSIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 45. IL CONTRATTO DI CONCESSIONE

1. La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale il comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un'area demaniale o di un manufatto ubicati all'interno del cimitero e finalizzata a riporvi le spoglie dei propri defunti.
2. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene con espresso provvedimento dirigenziale a seguito di domanda redatta con apposito modulo fornito dalla Ripartizione Patrimonio e in regola con l'imposta di bollo. La domanda è presentata dagli aventi titolo e, in caso di assenza di familiari, da chiunque altro interessato.
3. La concessione cimiteriale è regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato dal comune per ciascuna tipologia di concessione, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
4. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria contenute nel presente regolamento nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto.
5. Il provvedimento dirigenziale viene emanato e il conseguente contratto di concessione cimiteriale viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento delle tariffe stabilite dall'Ente.
6. Non potrà essere rilasciata una concessione cimiteriale in caso di loculi destinati a persone ancora in vita.
7. Per le concessioni rilasciate prima dell'approvazione del seguente regolamento, in caso non sia stato perfezionato un contratto/scrittura privata, o nel caso lo stesso non sia a disposizione dell'ente, il termine iniziale della concessione si intenderà coincidente con la data della ricevuta della quietanza di pagamento della tariffa per la stessa concessione.

ARTICOLO 46. CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
 - a. Sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.).
 - b. Sepolture per famiglie (tombe a più posti).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. L'atto di concessione deve indicare:
 - a. La natura della concessione e la sua identificazione.
 - b. La durata.
 - c. L'inizio e la fine della concessione.
 - d. La persona concessionaria.
 - e. Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinati ad esservi accolti.
 - f. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 47. DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni individuali cimiteriali a titolo oneroso hanno natura temporanea e la loro durata è differenziata in base alla modalità di sepoltura:
 - a. Inumazione: la concessione ha una durata di anni 10 (dieci);
 - b. Tumulazione: la concessione ha una durata di anni 20 (venti).

Limitatamente alle sepolture per tumulazione, è facoltà dei richiedenti ottenere, previo espresso istante, una proroga della concessione per un ulteriore periodo di anni 10 (dieci). L'accoglimento della richiesta di rinnovo comporta l'obbligo di corrispondere un canone concessorio adeguato proporzionalmente alla durata dell'estensione e secondo le tariffe vigenti al momento della domanda. Il computo della durata della concessione ha inizio, a ogni effetto di legge, dalla data in cui avviene l'effettiva sepoltura della salma. Allo spirare del termine di concessione, l'Amministrazione procede alle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria della salma, in stretta osservanza delle procedure e delle garanzie previste dagli artt. 86, 87 e 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria). Gli aventi diritto, previa istanza, possono optare per le seguenti modalità di conservazione dei resti ossei:

- c. Assegnazione in concessione di un apposito loculo ossario;
 - d. Deposizione dei resti all'interno di loculi o manufatti per inumazione già oggetto di precedente concessione, previo nulla osta dell'Amministrazione e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. Le concessioni per sepolture per famiglie sono novantanovenali e possono essere rinnovate. La decorrenza ha inizio dalla data del collaudo.
3. Le concessioni novantanovenali si distinguono in:
 - a. Edicole o cappelle di famiglia.
 - b. Loculi ossario.
 - c. Aree per sepolture ad inumazione di famiglia dotate di adeguato ossario.

- d. Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipula dell'atto.

ARTICOLO 48. CONCESSIONE DI AREE

1. Nel rispetto delle previsioni del piano di settore cimiteriale nel cimitero possono essere concesse, attraverso apposito bando pubblico, previo pagamento delle tariffe stabilite dall'Ente e versamento della cauzione, aree al fine di provvedere, a cura del concessionario, alla costruzione di manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione. I richiedenti la concessione di aree devono avere:
 - a. la residenza nel comune;
 - b. se non residenti, devono avere defunti appartenenti alla famiglia, ai sensi dell'articolo 53 del presente regolamento, sepolti nel cimitero in cui si trova l'area oggetto di concessione, a condizione di traslare detti defunti nel sepolcro da realizzare.
2. In tali casi, l'atto di concessione fissa i termini per l'esecuzione del manufatto, di norma non superiori a tre anni, salvo proroga, su richiesta motivata, per non oltre ulteriori sei mesi, e, fermo restando quanto disposto dall'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, non potranno aversi tumulazioni se non dopo intervenuto il collaudo statico delle opere.
3. Le concessioni fatte a mente del presente articolo hanno durata novantennale, eventualmente rinnovabili per una sola volta e per lo stesso periodo, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.
4. Le concessioni rilasciate in data precedente alla approvazione del presente Regolamento di Polizia Mortuaria, relative alle aree edificate (tumuli o cappelle), si intendono di durata novantennale, salvo diversa disposizione presente nel documento di concessione, qualora reperibile.
5. Il termine iniziale della concessione si intenderà coincidente, in ordine di preferenza:
 - a. con la data del contratto di concessione;
 - b. con la data della quietanza di pagamento della tariffa di concessione;
 - c. con la data dell'annotazione della concessione sui registri in possesso del Comune di Corato;
 - d. con la data annotata nell'inventario dei manufatti in possesso degli Uffici Cimiteriali del Comune di Corato;
 - e. con la data della tumulazione più remota nel tempo.

Dal termine iniziale, determinato come sopra indicato, decorrerà pertanto il computo delle annualità residue della durata del contratto di concessione.

ARTICOLO 49. COSTRUZIONE E MANUTENZIONE

1. La giunta Comunale, con proprio atto, può determinare le regole tecniche generali di realizzazione delle sepolture private. I progetti di costruzione, ripristino e ristrutturazione delle sepolture private sono soggette a tale normativa.

2. Per la realizzazione degli interventi edilizi sulle sepolture private si applica la disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della istanza.
3. I concessionari sono tenuti all'ultimazione delle opere entro trentasei mesi dalla stipula dell'atto di concessione. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. A motivata richiesta del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di concedere proroghe fino al massimo di un anno dalla scadenza originaria, con applicazione di una penalità mensile, che verrà stabilita con apposito atto di Giunta;
4. Al concessionario spettano i risarcimenti a terzi per eventuali danni arrecati a persone o al patrimonio del Comune in dipendenza dell'esecuzione delle opere.
5. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato, in ogni loro parte, le cappelle, le edicole e i loculi di loro concessione.
6. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilisce un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si ritengono necessarie. Trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procede d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

ARTICOLO 50. ISTRUTTORIA PER GLI INTERVENTI EDILIZI SULLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Gli interventi edilizi sulle sepolture private sono soggetti alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della istanza.

ARTICOLO 51. CESSAZIONE DELLA SEPOLTURA E DELLA CONCESSIONE

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.
2. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia.

ARTICOLO 52. RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale.
2. In tal caso, spetta al concessionario, od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione pagato, diviso per il numero degli anni di concessione e moltiplicato per il numero di anni residui alla concessione stessa, considerando le frazioni di anno come anno intero.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 53. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia

necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, deve esser data notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 54. DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
 - b. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
 - c. Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro il termine di cui all'art.59, comma 3, del presente Regolamento.
 - d. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni.
 - e. Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
 - f. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ARTICOLO 55. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio incaricato dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 56. ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previa comunicazione agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO VIII. LAVORI SVOLTI DA PRIVATI NEL CIMITERO

ARTICOLO 57. ESECUZIONE OPERE ED ACCESSO AL CIMITERO

1. Spetta al Comune l'esecuzione delle opere interne al Cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. È comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate di svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed al carattere demaniale dei siti ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento in quanto compatibili.

ARTICOLO 58. ACCESSO NEL CIMITERO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI LE TOMBE

1. Per il ritiro e la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese devono darne preventiva comunicazione agli Uffici Comunali.
2. L'esecuzione di opere, manufatti o interventi manutentivi da parte di soggetti privati o imprese da essi incaricate è consentita esclusivamente nei giorni feriali, con esclusione del sabato e dei giorni festivi infrasettimanali. L'accesso e l'operatività tecnica ai cantieri sono strettamente subordinati all'orario di servizio del personale addetto all'ufficio cimiteriale. È fatto obbligo agli esecutori di sospendere ogni attività e di sgomberare le aree di intervento entro e non oltre 15 minuti antecedenti l'orario di chiusura programmato del plesso, al fine di consentire le ordinarie operazioni di ispezione e messa in sicurezza dei luoghi.
3. Nel periodo dal 31 ottobre al 3 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non possono eseguire lavori di alcun genere all'interno del Cimitero.
4. È vietato entrare nel Cimitero con furgoni o altri automezzi. Pertanto, le imprese devono dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
5. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
6. In caso di effettiva necessità, tuttavia, e comunque solo con apposita autorizzazione da parte degli Uffici Comunali, le imprese possono entrare nel Cimitero con un solo veicolo.

TITOLO IX. POLIZIA DEL CIMITERO

ARTICOLO 59. ORARIO

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario pubblicato sul sito istituzionale del Comune, definito con apposito atto dal dirigente competente, il quale può modificarlo in relazione a temporanee esigenze di servizio e al coordinamento delle attività da svolgersi nell'area cimiteriale.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato, di regola, mediante segnale acustico 30, 15 e 5 minuti prima della scadenza dell'orario, oppure tramite appositi cartelli posti all'ingresso del Cimitero, così da garantire la chiusura entro l'ora prescritta.
4. Per comprovati motivi di sicurezza e di ordine pubblico può essere, di volta in volta, autorizzata la visita fuori dall'orario stabilito.

ARTICOLO 60. DISCIPLINA DELL'INGRESSO E CIRCOLAZIONE VEICOLI

1. Nel Cimitero non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, sia stata rilasciata dal Sindaco apposita autorizzazione. È sempre comunque consentito l'ingresso ai portatori di handicap con i mezzi in uso.
2. All'interno del Cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nel Cimitero.
3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
4. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti e sostare nel Cimitero per il tempo strettamente necessario all'operazione di carico e scarico.
5. Nel Cimitero è vietato l'ingresso:
 - a. Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.
 - b. Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo.
 - c. A coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua.
 - d. Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 61. NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
 - b. Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.
 - c. Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
 - d. Introdurre oggetti irriverenti.
 - e. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.

- f. Consumare cibi e bevande.
 - g. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
 - h. Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
 - i. Rimuovere dalle tombe fiori altrui, piantine, oggetti ornamentali, lapidi.
 - j. Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
 - k. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
 - l. Portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
 - m. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
 - n. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
 - o. Turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni.
 - p. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenga, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronuncii discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, è diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire immediatamente e, quando ne sia il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 62. OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE CHE OPERA ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero. Il personale del Cimitero è comunque tenuto:
- a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Al personale suddetto è vietato:
- a. Eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
 - b. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
 - c. Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.

- d. Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento.
 - e. Trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

ARTICOLO 63. DIVIETO DI OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI COMUNI

1. È vietato ai titolari di concessioni cimiteriali o a terzi occupare, in qualsiasi modo, gli spazi comuni del cimitero comunale mediante il posizionamento di fioriere, lapidi, totem, vasi, recinzioni o altre suppellettili che rechino intralcio al libero e sicuro accesso alle aree condivise, ai varchi di passaggio, ai vialetti pedonali o ad altre zone di uso collettivo.
2. Gli spazi comuni sono individuati come le aree non oggetto di concessione demaniale specifica, inclusi vialetti, scale, piazze e percorsi di circolazione interna. L'occupante è tenuto a rimuovere immediatamente, a proprie spese, quanto illegittimamente posizionato, su ordine del responsabile del servizio cimiteriale.
3. La violazione del presente articolo dà facoltà al Comune di provvedere d'ufficio alla rimozione e allo smaltimento delle suppellettili illecitamente posizionati, a spese del trasgressore se noto, senza che questi o terzi possano vantare diritti, pretese risarcitorie o rimborsi di sorta nei confronti dell'Ente.

ARTICOLO 64. MANIFESTAZIONI

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del Cimitero, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 65. DIVIETO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. All'interno del Cimitero è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ARTICOLO 66. COLTIVAZIONI DI FIORI

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura. Nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia (a concessione), è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi. Tutta la superficie del lotto deve essere mantenuta a verde e vi è consentita soltanto la piantagione di fiori o arbusti.
2. Il perimetro di ciascun lotto può essere recintato soltanto con siepi basse sempreverdi.
3. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, devono essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile

trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto, previa diffida ai familiari del defunto, li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

4. Nel Cimitero ha luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 67. RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

ARTICOLO 68. EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri si riferiscono.
2. I nomi devono essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana e non devono contenere espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro del luogo.
4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
6. Dal Cimitero sono asportati d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
7. Tali provvedimenti sono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
8. È consentito collocare piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

TITOLO X. ILLUMINAZIONE VOTIVA, RIFIUTI CIMITERIALI E CIMITERO PER ANIMALI

ARTICOLO 69. ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Nelle cappelle, sulle tombe in muratura, sulle lapidi dei loculi, sugli ossari individuali e sulle nicchie cinerarie è consentita l'apposizione di lampade votive alimentate con energia elettrica.
2. All'interno delle cappelle è ammessa l'installazione di lampada votiva elettrica per ciascuna sepoltura di potenza massima complessiva, intendendo la somma delle singole lampade, di sei watt, preferibilmente alimentate a LED. Qualora si ritenesse di installare un unico sistema di illuminazione lo stesso dovrà essere di potenza massima non superiore a sei watt.
3. Per quanto attiene all'illuminazione votiva di tombe e sepolture in campo comune è autorizzata l'installazione di lampade alimentate ad energia solare costituite da blocco unico. L'installazione di tali lampade consentirà la non corresponsione del pagamento della tariffa di contributo fisso di allacciamento all'illuminazione votiva. La manutenzione ordinaria e straordinaria di detti manufatti è a carico del committente.
4. L'apposizione di lampade votive elettriche ad alimentazione solare sulle sepolture è soggetta ad autorizzazione e comunque la tipologia e l'estetica della lampada dovranno essere confacenti alla sacralità del luogo.
5. La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato alla direzione del cimitero su apposito modulo fornito dalla stessa direzione.
6. Verificato il pagamento del contributo fisso di allacciamento, il cui importo è assoggettato ad IVA, si dispone il collegamento elettrico delle lampade.
7. La posa in opera della condotta di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal comune.
8. In caso di interruzione d'ufficio del servizio di illuminazione votiva per morosità del referente, il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento dei canoni arretrati, se ed in quanto dovuti e delle spese di riallacciamento maggiorate dell'IVA.
9. È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto.
10. In caso di trasgressioni il comune ha la facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
11. Il comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento precedentemente versati.

ARTICOLO 70. RIFIUTI CIMITERIALI

1. Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pacemaker, sono identificati e trattati ai sensi del DPR 254/2003 e dal D.L.vo 152/2006, giusta art. 14 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8.

TITOLO XI. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ARTICOLO 71. ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, può disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano Regolatore del Cimitero.

ARTICOLO 72. REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n°285, in ordine cronologico, il registro delle operazioni cimiteriali. Copia dello stesso è consegnata, a fine anno, all'archivio comunale.

ARTICOLO 73. SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. È istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
2. Lo schedario, riporta annotati in ordine alfabetico, e per ciascun anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso. In ogni scheda sono riportati:
 - a. Le generalità del defunto.
 - b. La collocazione della sepoltura.
 - c. Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto.
3. L'Anagrafe Cimiteriale è riprodotta, altresì, su supporto informatico i cui dati principali riguardano:
 - a. le concessioni per sepolture a sistema di tumulazione e di inumazione;
 - b. gli elenchi delle posizioni occupate e di quelle disponibili;
 - c. il registro dei defunti;
 - d. gli elenchi degli utenti del servizio di illuminazione votiva;
 - e. la gestione grafica del Cimitero.

ARTICOLO 74. SCHEDARIO DELLE CONCESSIONI

1. È istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

ARTICOLO 75. EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatti salvi i contratti di concessione già

stipulati che restano regolati dalle relative clausole contrattuali, ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non possono essere rilasciate concessioni in perpetuo di nessun tipo. Le concessioni in perpetuo eventualmente esistenti si intendono concesse per 99 (novantanove) anni dalla data di tumulazione della salma o, per le sepolture per famiglia, dalla data di tumulazione dell'ultima salma a completamento del sepolcro. È fatta salva, comunque, la facoltà di revoca di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.
3. Restano in perpetuo le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, ove le salme non vengano rimosse e sostituite con altre.

ARTICOLO 76. RESPONSABILI DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile od i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.
2. I suddetti Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono, ove previsto, della competente ASL.

ARTICOLO 77. CONCESSIONI PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSIONARIO E RINUNCE

1. Salvo quanto previsto dall'ARTICOLO 45. ultimo comma, le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. I concessionari di sepolture individuali a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. La trasformazione è assentibile con il rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per le concessioni a tempo determinato.
2. Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare anche le rinunce della concessione con l'applicazione delle condizioni già previste dall'ARTICOLO 52. del presente Regolamento.
3. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemoriale, quale presunzione "*Juris Tantum*" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.
4. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ARTICOLO 78. ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Il registro di cui all'Art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali, è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:

- a. L'orario di apertura e chiusura del Cimitero.
- b. Copia del presente Regolamento.
- c. L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
- d. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
- e. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
- f. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241e s.m.i.

TITOLO XII. SANZIONI

ARTICOLO 79. SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in quanto applicabili e, in ogni caso, senza pregiudizio dell'azione penale, si applicano i principi generali di cui alla Sezione I del Capo I della legge 689/1981.
2. Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento si applica la disposizione di cui all'art. 7 della LR n. 34 del 15 Dicembre 2008, secondo cui *“l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione ... non possono essere inferiori a euro 250,00 né superiori a euro 9000,00”*, nonché l'art. 35 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8.
3. Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 689/1981.
4. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.
5. Le sanzioni sono espressamente indicate nella tabella seguente:

Descrizione	Sanzione	Pagamento ridotto entro 60 giorni
Violazione dei precetti di cui al TITOLO III	Da € 250,00 a € 500,00	€ 166,00
Violazione dei precetti di cui al TITOLO IX	Da € 250,00 ad € 1.000,00	€ 333,00
Violazione dei precetti di cui al TITOLO X	Da € 250,00 ad € 1.000,00	€ 333,00

6. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

ARTICOLO 80. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. A fronte della violazione di disposizioni del presente regolamento all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

ARTICOLO 81. SOGGETTI ACCERTATORI

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dalla polizia locale, ferma restando la competenza di

ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 82. VERBALE D'ACCERTAMENTO

1. La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:
 - a. l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b. le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c. le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d. la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - e. l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f. l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - g. le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - h. l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - i. l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, entro trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento;
 - j. la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.
4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale e/o di ricevere copia ne viene dato atto in calce allo stesso; in tal caso il verbale è da ritenersi notificato.

ARTICOLO 83. CONTESTAZIONE E NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO

1. La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa accertata da un processo verbale, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel

territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residente all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

3. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 84. COMPETENZA A EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

1. L'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza d'archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti il presente regolamento compete, con riferimento all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al Dirigente del Settore competente in relazione alla violazione contestata.

ARTICOLO 85. ORDINANZA – INGIUNZIONE

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali delle rispettive fattispecie e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento (se risultanti da atti formali) e le eventuali spese sostenute per la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza del verbale di ingiunzione, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. La competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita al Dirigente del Settore competente in relazione alla violazione contestata, in relazione a quanto dispone l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).
4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

ARTICOLO 86. ABROGAZIONI ESPRESSE

1. Il Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29 settembre 2006 nonché le sue successive modificazioni e atti adottati in attuazione, è abrogato.

ARTICOLO 87. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO E REVISIONE

1. Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore, e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.
2. Il presente Regolamento sarà assoggettato a revisione per la verifica della sua effettiva corrispondenza all'interesse pubblico e alle esigenze della comunità locale, tenuto conto della evoluzione dei costumi e delle forme di sepoltura, decorsi cinque anni dalla sua efficacia o anche prima laddove si modifichi sostanzialmente la attuale modalità di gestione dei servizi cimiteriali.

ARTICOLO 88. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLE DISPOSIZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

1. Le disposizioni del presente Regolamento non pregiudicano e fanno salve le disposizioni dell'Unione europea vigenti nelle materie da esso regolate.

ARTICOLO 89. DIRITTO DI ACCESSO

1. Per l'esercizio del diritto di accesso agli atti di accertamento si applicano le disposizioni del regolamento per l'esercizio alle informazioni e agli atti amministrativi.

ARTICOLO 90. DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia, nazionale e regionale, nonché alle disposizioni del codice civile e penali per quanto applicabili.
2. Al presente regolamento si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art. 36 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8.
3. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i certificati, modelli e modelli-tipo obbligatori di cui all'art. 37 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 8, cui si rimanda.

ARTICOLO 91. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.